



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PARRINI, GIORGIS, MELONI e VALENTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2025

Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di procedimento per i *referendum* abrogativi e di anticipazione del controllo della Corte costituzionale dopo la raccolta di centomila firme

ONOREVOLI SENATORI. — Varie cause, a partire dalle semplificazioni introdotte nella raccolta delle firme, stanno portando a un considerevole aumento delle richieste di *referendum* abrogativo. Di per sé la crescita della partecipazione, anche grazie all'eliminazione di ostacoli burocratici, è una ricchezza per il sistema, anche per sollecitare il Parlamento a rispondere a domande della società.

Tuttavia tali evoluzioni impongono anche un'attenta valutazione per evitare possibili squilibri istituzionali. Sono state presentate da tempo alcune proposte di riforma costituzionale, volte a modificare l'istituto referendario attraverso l'aumento a 800.000 del numero delle firme necessarie e il contestuale abbassamento del *quorum* di partecipazione, ad esempio alla metà più uno dei votanti alle precedenti elezioni politiche.

In questa fase della legislatura tuttavia appare opportuno concentrarsi su proposte a Co-

stituzione invariata come quella, anch'essa già da tempo al centro del dibattito, di anticipare il giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale in modo da evitare inutili dispendi di risorse per raccolte di firme che si possono però muovere fuori dai parametri costituzionali sanciti dall'articolo 75 della Carta e dalla giurisprudenza della Corte. Una prima raccolta di 100.000 firme significherebbe già un consenso minimo sufficiente, tale da non inflazionare l'accesso alla Corte e nel contempo consentirebbe alla Corte di pronunciarsi con serenità, senza poter essere criticata di opporsi a richieste con grande consenso. In caso di giudizio positivo della Corte la raccolta poi proseguirebbe per la raccolta delle firme ulteriori. Per questa ragione auspichiamo un esame sollecito del presente disegno di legge, che eliminerebbe in via preventiva un'importante fonte di conflitti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352, gli articoli da 32 a 34 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 32. - 1. Salvo il disposto dell'articolo 31, le richieste di *referendum* devono essere depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 31 ottobre.

2. Qualora la richiesta raggiunga, entro un mese dal suo deposito, il numero minimo di centomila firme e massimo di centoventimila, i promotori depositano le sottoscrizioni all'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione che, a norma dell'articolo 12, esamina la richiesta allo scopo di accertare che essa sia conforme alle norme di legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, la cui decisione è demandata dall'articolo 33 della presente legge, alla Corte costituzionale.

3. Entro dieci giorni dal deposito, l'Ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità della richiesta, assegnando ai delegati o presentatori un termine, la cui scadenza non può essere successiva a dieci giorni, per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.

4. L'ordinanza deve essere notificata ai delegati o presentatori nei modi e nei termini di cui all'articolo 13.

5. Entro il termine fissato nell'ordinanza i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del *referendum*, che siano stati eventualmente designati a norma dell'articolo 19, hanno facoltà di presentare per iscritto le loro deduzioni.

6. Successivamente alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza ed entro ulteriori dieci giorni, l'Ufficio centrale decide, con ordinanza, sulla legittimità della richiesta.

7. Qualora, successivamente, la Corte costituzionale, entro trenta giorni dall'ordinanza di cui al comma 6, decida, ai sensi dell'articolo 33, per l'ammissibilità della richiesta, la raccolta di firme riprende per due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza e comunque in data data utile a consentire il deposito di almeno cinquecentomila firme entro il 31 ottobre.

8. Dopo il 31 ottobre l'Ufficio centrale esamina la richiesta finale con la procedura e i termini di cui ai commi da 3 a 6.

9. Con ordinanza definitiva di legittimità l'Ufficio centrale propone altresì la concentrazione delle richieste depositate, che rivelano uniformità o analogia di materia, mantenendo distinte quelle che non presentano tali caratteri. L'ordinanza deve essere comunicata e notificata a norma dell'articolo 13.

Art. 33. - 1. Il presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 32, comma 6, dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimità di una o più richieste di *referendum*, fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio entro venti giorni e nomina il giudice relatore.

2. Della fissazione del giorno della deliberazione è data comunicazione d'ufficio ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione, i delegati o i presentatori e il Governo possono depositare alla Corte memorie sulla legittimità costituzionale delle richieste di *referendum*.

4. La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con sentenza, da pubblicare entro ulteriori cinque giorni, quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte perché contrarie al disposto del se-

condo comma dell'articolo 75 della Costituzione.

5. Della sentenza è data d'ufficio comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, all'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, nonché ai delegati o ai presentatori, entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa. Entro lo stesso termine il dispositivo della sentenza è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 34. – 1. Ricevuta comunicazione dell'ordinanza definitiva dell'Ufficio centrale di cui all'articolo 32, comma 9, successiva alla sentenza della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice con decreto il *referendum*, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

2. Nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse, il *referendum* già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per l'elezione delle nuove Camere o di una di esse.

3. I termini del procedimento per il *referendum* riprendono a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data dell'elezione ».

